

mine del di loro officio , avanti il proprio Provinciale rendano i conti di tutte le Messe , e cose ricevute per li loro Conventi , e Frati , da' Procuratori , ed Oblati dell'Ordine : ed in tempo opportuno facciano distribuire l' elemosine pecuniarie , che avvanzeranno , in alcune cause pie. E se alcuno di detti Correttori locali delinquerà sopra di ciò , e non renderà , come s'è detto , i conti , o non farà distribuire l' elemosine pecuniarie , che avvanzarono ; si renda inabile in perpetuo ad ogni officio dell'Ordine , se non fosse riabilitato dal Capitolo Generale , o Provinciale , considerata prima la sua qualità. Ed acciò possano i Correttori locali render meglio i conti , ciascuno Oblato di quest' Ordine deputato in Provvisore , renda una volta almeno la settimana gli stessi conti a due Scrittori locali. Di più per rendersi meglio i conti , si tengano in ciascun Convento due libri di tutte le Messe , e cose ricevute del Convento ; de' quali libri uno si tenga da alcun Frate Capitolarmente eletto , che sia fatto dal detto Oblato , o Provvisore di tutte le Messe esposte , o da esporsi : e l' altro libro fatto sopra le